DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria ed in prima convocazione Seduta pubblica

OGGETTO:

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. . Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2017

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella sede comunale;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano

SINDA	СО	PRE	ASS
MAGNAFICO	FERNANDO		SI

CONSIGLIERI	PRE ASS	CONSIGLIERI	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI	7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI	8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI	9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO SEVERINO	SI	10. GUGLIETTA PASQUALINO		SI
5. SIMONE MAURO	SI	11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
		Tot.	10	
		•		ĺ

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia FIORE; Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il consigliere Guglietta Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 1 dell'ordine del giorno Sono nominati scrutatori i Consiglieri 1. Verardi Francesco

2. Trani Bruno 3. Pietrosanto Carlo

Sono presenti gli Assessori esterni: De Filippis Alessandra

Illustra l'argomento il Cons. Roberto Nicelli.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che registrati su audiocassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

-l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

-se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

-in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

-il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- -l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- -per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- -infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

- -l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- -tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione n. 41,
- -per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- -pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Lenola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione so- cietà	% Quota di partecipazione	Attività svoita
Dir_1	021Î11020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua (codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)
Dir_2	81003650595	CONSORZIO PER LO SVILUPPO IN- DUSTRIALE DEL SUD PONTINO	4,147	Promozione della industrializzazio- ne e dell'insediamento di altre atti- vita' produttive nelle aree compre- se nel territorio di competenza.

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Affari generali ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (<u>Allegato A</u>);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Visto il Parere espresso dal Revisore dei Conti in data 21/12/2018, Verbale n. 12, Prot. n. 6036 del 22/12/2018

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con votazione unanime,

DELIBERA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2018** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (<u>Allegato A</u>);
- 3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

COMUNE DI LENOLA Organo di revisione

COMUNE
DI LENOLA arriveto II

2 2 DIC. 2010

N. 6036 di Protocollo
Cat. 5 Classe & Fasc. 6

Verbale n. 12 del 21 dicembre 2018

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. . Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018.

IL REVISORE 3

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 21 del mese di dicembre 2018. il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2018, preso visione della proposta di delibera relativa alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2017;

VISTO Il parere favorevole del responsabile del servizio affari generali per la regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

PREMESSO che l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

PREMESSO che in sede di razionalizzazione periodica art 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 al comma 2 impone la dismissione delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti; delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del D.lgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute contenuta nell'Allegato A alla bozza di delibera

ESPRIME

<u>Parere favorevole</u> in merito all'adozione della delibera avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. . Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2017".

Tivoli lì 21 dicembre 2018

L'Organo di Revisione

Dottessa Riff Maria Cocozza

Letto e approvato IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO CAPO F.to MARIA PIÁ FIORE F. to GUGLIETTA ANGELO Per copia conforme ad uso amministrativo Lì, 24/01/2019 IL SEGRETARIO CAPO MARIA PIA FIORE Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all Pretorio del Comune n.reg. 65 dal e vi restera e vi resterà per 2 5 GEM. 2019 15 giorni consecutivi. Lì, IL SEGRETARIO CAPO F. to MARIA PIA FIORE Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 Lì, 24/01/2019 IL SEGRETARIO CAPO F.to MARIA PIA FIORE Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: Lì, 20/12/2018 IL RESPONSABILE F.to ASSUNTA ROSATO Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
F.to ASSUNTA ROSATO

IL RESPONSABILE

Lì, 20/12/2018

Lì,